



Protocollo CISA
2024-C02260
11/11/2024
nri#fda

Spett.li Amministratori Condominiali
Alla c.a.
Pregiatissime utenze

Oggetto: nuovo sistema di conferimento rifiuti presso i grandi condomini con contenitore ad accesso controllato: abbandono di rifiuti al di fuori del cassonetto.

Premesso che il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti è volto a garantire alle utenze una tariffa puntuale più equa e basata sul principio di “pagare per il rifiuto effettivamente prodotto” e facendo seguito alle segnalazioni ricevute relativamente a comportamenti impropri da parte di alcune utenze e più precisamente nel mancato utilizzo dei contenitori da 20 lt dati in dotazione alle singole famiglie e relativo abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori condominiali, si precisa quanto segue:

1. I contenitori da 20 lt. vengono assegnati solo a coloro che sono iscritti alla tariffa rifiuti, coloro che non risultano iscritti dovranno presentare apposita documentazione che attesti l'avvenuta iscrizione; successivamente verrà consegnato il contenitore;
2. A regime tutte le utenze dovranno essere dotate di contenitore da 20 lt.; le utenze che non avranno provveduto a regolarizzare la posizione contributiva verranno segnalate ai competenti uffici comunali;
3. Fino al mantenimento del vecchio sistema di contabilizzazione del rifiuto, il rifiuto abbandonato in prossimità dei cassonetti verrà conteggiato come doppio svuotamento,
4. Nel momento in cui verrà attivato il nuovo sistema di contabilizzazione, ovvero il conteggio degli svuotamenti del contenitore da 20 lt., il rifiuto collocato a terra in prossimità dei cassonetti rientrerà nella tipologia di rifiuto abbandono per il quale si applicano le norme del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti di cui si allega stralcio degli art.53 e 54;
5. Si precisa inoltre l'art. 255 comma 1 del dlgs 152/2006 : *“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio(1).”*

Pertanto, l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuto è punito come reato contravvenzionale sia per imprese che per privati.

Pertanto, si invia gli Amministratori di Condominio alla massima diffusione della presente nota affinché si responsabilizzino le utenze più ostiche ad accettare le nuove disposizioni.

Cordiali saluti


Il Direttore f.f.
Ing. Giuseppe Ansinello

MB/fd

Estratto.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E L'IGIENE DEL SUOLO (art. 198 comma 2 D. Lgs. 152/06)

ART. 53 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e/o per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
6. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
7. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
8. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di CISA - Comune di Ciriè *Regolamento comunale di gestione dei rifiuti e igiene del suolo* carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
9. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati è vietato anche conferire nei cestini portarifiuti rifiuti originati dai locali condotti dagli utenti, essendo la funzione di questi contenitori consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici.

ART. 54 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Alla rimozione di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico e sulle aree demaniali provvede il Comune, per il tramite dell' ETC e del GS che e i costi sostenuti gravano sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Alla rimozione di rifiuti su suolo privato provvede il soggetto responsabile, qualora individuato o individuabile, o il proprietario del fondo al quale l'abbandono dei rifiuti sia addebitabile a titolo di dolo o di colpa, sulla base di ordinanza sindacale, fatto salvo il potere di sostitutivo nel procedimento in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato fermo restando il recupero delle somme spese.
3. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale su segnalazione dell'ETC e/o dal GS, con specifica ordinanza sindacale diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell' ETC, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale e/o l'ETC o il GS provvedono direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.
7. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali anche pericolosi, il GS a seguito di apposita segnalazione dell'Amministrazione, se autorizzato dalla stessa, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.
8. Qualora la contaminazione del sito interessi anche la falda, il Sindaco individua, con ordinanza, le eventuali misure di natura igienico-sanitarie finalizzate alla salvaguardia della salute delle persone, anche attraverso azioni di restrizione nell'utilizzo delle acque, sia fornite al consumo umano che utilizzate a scopo irriguo o ricreativo, individuando, qualora necessario, le attività sostitutive da porre in atto.